

REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI  
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA



**RIDUZIONI ED ESCLUSIONI NELL'AMBITO  
DEL SOSTEGNO A MISURE DI  
INVESTIMENTO  
ALLEGATO "A" AL D.D.G. N. 820 DEL 07/04/2011**

**GRIGLIE DI ELABORAZIONE RELATIVE ALLA MISURA  
111: "Interventi di formazione professionale e azione di informazione" - Azione 1  
Formazione -**

## AII. A GRIGLIE DI ELABORAZIONE DELLA MISURA 111-Azione 1 "Formazione"

In adempimento a quanto disposto dall'art. 15 del D.M. 20 Marzo 2008 n. 1205, che stabilisce le procedure necessarie all'ammissibilità delle spese sul FEASR ed un sistema di controlli e sanzionatorio da applicare alle misure del PSR, successivamente abrogato con il D.M. n. 30125 del 22/12/2009, sostitutivo del precedente, con DDG n. 2763 del 16/12/2008, successivamente integrato con DDG n. 977 del 05/06/2009, è stato approvato il "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni", per le iniziative previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013.

Al paragrafo 2.3 (Riduzioni ed esclusioni nell'ambito del sostegno a misure di investimento) del predetto manuale, contenente le modalità operative per la determinazione delle riduzioni e delle esclusioni per le violazioni che attengono agli impegni fissati nelle "Disposizioni attuative" specifiche della misura, viene stabilito che le percentuali di riduzione maggiori del 3% sono determinate dall'Autorità di Gestione con apposito provvedimento, contestualmente all'approvazione delle griglie di elaborazione delle singole misure/azioni".

Nel caso venga accertata nel medesimo anno civile una violazione di gravità, entità e durata contemporaneamente di livello massimo (quindi di livello 5,5,5) il beneficiario sarà escluso dal sostegno FEASR per l'operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati, con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati.

Le percentuali di riduzione da applicare alla misura 111-Azione 1 "Formazione", per le violazioni classificate con il metodo descritto al paragrafo 2.3 del "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni" sono riportate nella seguente tabella:

Punteggio	Percentuale di riduzione
X - fra 1,00 (compreso) e 3,00 (escluso)	3%
X - fra 3,00 (compreso) e 4,00 (escluso)	5%
X - maggiore o uguale a 4.00	10%